

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.03.2001 è stata adottata una variante parziale al P.R.G. nella quale, accanto a varie modifiche cartografiche, di normativa, di adeguamento a leggi regionali, etc., sono state previste anche alcune varianti al sistema della produzione e dei servizi, tra cui l'inserimento, in prossimità del nuovo svincolo viario con la S.P. n. 2, di una nuova zona territoriale omogenea D2, sottoposta a Piano Particolareggiato (P.P. 9);
- che tale scelta localizzativa è avvenuta in sintonia con il Piano di Area predisposto dalla Regione Veneto, denominato Corridoio Metropolitano Padova-Venezia, che prevede tale tipo di insediamento per la zona;
- che, come si evince con chiarezza tanto dalla relazione al P.R.G. quanto dalla deliberazione di C.C. di adozione citata e dalla successiva deliberazione di C.C. n. 17 del 06.03.2002 di esame delle osservazioni alla Variante PRG, intendimento precipuo dell'inserimento della nuova Z.T.O. D2 era quello di consentire l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita, unitamente e subordinatamente al trasferimento di una esistente grande struttura di vendita, attualmente localizzata in una zona incongrua del territorio comunale (zona sud-ovest all'interno del centro edificato);
- che, sotto l'aspetto meramente terminologico, la traduzione della chiara ed incontrovertibile volontà del C.C. è stata riportata nella dizione delle N.T.A. con all'interno una specifica locuzione ("piccola, media e grande distribuzione" anziché "piccola, media e grande struttura di vendita"), che può prestarsi, così come formulata, ad una distorta interpretazione, stante il diverso significato etimologico-tecnico attualmente assunto dal termine "distribuzione" rispetto a "struttura di vendita";
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 105 in data 18.10.2004 è stata adottata la variante parziale al PRG n. 19 che prevede, tra l'altro, modifiche alle NTA ed in particolare, l'integrazione della scheda del PP9 con le diciture "Medie o grandi strutture di vendita, parchi commerciali ecc."

Visto

- che non ha riscontro nella normativa a carattere regionale specifica per la definizione delle aree commerciali ex legge 37/99 e attuale 15/2004, la dizione "piccola, media e grande distribuzione" in quanto la stessa riporta "piccole, medie e grandi strutture di vendita",
- che ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 15/04, è possibile introdurre le modifiche come sopra riportate con la procedura semplificata di cui all'art. 50, commi 6 e 7 della L.R. 61/85;
- che risulta più vantaggioso per l'Amministrazione abbracciare la suddetta procedura anziché quella adottata con delibera CC 105/04 sopra citata per il caso in questione, predisponendo un'apposita variante da introdurre nelle NTA sulla scheda specifica del PP9;

Considerato

inoltre che la Regione Veneto, in sede di esame della VPRG, sia all'atto della istruttoria tecnica dello strumento urbanistico, sia nel parere espresso dall'apposita commissione tecnica

sezione urbanistica, e sia infine con la delibera di approvazione della Giunta Regionale 1638/04, cogliendo ed inquadrando correttamente il senso della variante proposta, fa esplicito riferimento ed applicazione terminologica nel caso in argomento a “medie e grandi strutture di vendita”, sicchè risulta intervenuta l’approvazione regionale della VPRG con la previsione urbanistica di una zona D2 destinata all’insediamento di “medie e grandi strutture di vendita”;

Valutato

Che, accanto agli aspetti sopracitati è da rilevarsi che la legge regionale 13.08.2004 n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, promulgata successivamente all’approvazione del P.R.G., contempla la predisposizione di una verifica di compatibilità per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali, con il reperimento di standards per area libera a parcheggio secondo nuovi criteri, nonché l’assoggettamento per tali insediamenti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);

Ritenuto

al fine di adeguare più celermente le previsioni del P.R.G. per il P.P. 9 a quanto sopraesposto, l’Amministrazione Comunale ha incaricato il proprio Ufficio tecnico di effettuare la debita verifica di compatibilità e di predisporre la variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 18 comma 4 della L.R. 15/04 con le procedure dell’art. 50, commi 6 e 7 di adozione ed approvazione semplificata trattandosi in sostanza di mera ricognizione e specificazione;

Preso atto

del favorevole giudizio della verifica di compatibilità effettuata dal dirigente dell’U.T.C. ai sensi art. 18 comma 6 della L.R. 15/04;

Ritenuto

di dover contemplare nelle N.T.A. relative al P.P.9 l’obbligatorietà della V.I.A., come previsto dall’art. 18 comma 7, della L.R. 15/04, al fine di poter insediare grandi strutture di vendita e parchi commerciali, e precisando che il termine “piccola, media e grande distribuzione” è da sostituirsi con “piccola, media e grande struttura di vendita e parchi commerciali”;

Vista

la variante apposita predisposta dall’U.T.C.;
gli articoli 18, comma 4, e 38 comma 4, della L.R. 15/04;
l’articolo 50, commi 6 e 7, della L.R. n. 61/85;
il parere della 2^a commissione consiliare “Territorio Ambiente” in data 17/02/2005;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sentita l’illustrazione del Sindaco;

Seguono gli interventi dei consiglieri sull'argomento posto in discussione, i quali sono riportati nel verbale della seduta della data odierna contrassegnato col n. 11.

Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Carrieri, Morello, Faggion e Capparotto), resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l’esito della votazione;

DELIBERA

- 1) di revocare la delibera di Consiglio Comunale n. 105 in data 18.10.2004 di adozione della variante parziale al PRG n. 19 limitatamente alla modifica introdotta nelle NTA, art. 39, scheda “PP9 via Romana aponense”;
- 2) di adottare ai sensi dell’art. 18 comma 4, della L.R. n. 15/04 la variante parziale al P.R.G. n. 25, relativa all’art. 39 delle NTA, scheda “PP9 via Romana aponense”, redatta dall’UTC e composta dai seguenti elaborati:
 - a) relazione tecnica;
 - b) verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 18 comma 6, della L.R. n. 15/04;
 - c) NTA estratto art. 39, scheda “PP9 via Romana aponense”, comparativo;
- 3) di dare atto che tale variante non modifica né i parametri urbanistici, né le destinazioni d’uso, né le modalità attuative del P.R.G. per il P.P. 9;
- 4) di depositare, secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 50, L.R.n.61/85, la presente variante a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia; dell’avvenuto deposito verrà data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune e della Provincia e mediante l’affissione di manifesti; nei venti giorni successivi chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata.
